DECISIONE U2

del 12 giugno 2009

riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/12)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI PREVIDENZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (¹), nell'ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (²),

visto l'articolo 65, paragrafi 2 e 5 del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 fissa norme specifiche relative al riconoscimento e al versamento dell'indennità di disoccupazione a disoccupati che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente.
- (2) Il fattore determinante ai fini dell'applicazione dell'articolo 65 del suddetto regolamento nel suo insieme è il fatto che gli interessati, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedessero in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti e che non è necessariamente identico allo Stato in cui hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma.
- (3) Secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettera j), del suddetto regolamento, il termine «residenza» indica il luogo in cui una persona risiede abitualmente; secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettera k), il termine «dimora» indica la residenza temporanea.
- (4) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 fissa i criteri per determinare la residenza laddove tra le istitu-

zioni di 2 o più Stati membri insorgessero opinioni divergenti su di essa.

- (5) Consegue dall'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004 che i lavoratori frontalieri risiedono in un paese diverso da quello in cui esercitano la loro attività professionale, il quale, in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del suddetto regolamento è lo Stato competente; senza alcun dubbio, pertanto, a tali lavoratori si applica l'articolo 65 dello stesso regolamento.
- (6) È possibile che le categorie di persone di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13 del suddetto regolamento e le persone cui si applica l'accordo menzionato all'articolo 16 del suddetto regolamento risiedano in taluni casi in uno Stato membro diverso da quello che risulta essere competente a norma di tali articoli.
- (7) La determinazione dello Stato in cui risiedano le persone appartenenti a queste categorie deve avvenire in base a un esame caso per caso; per le persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1), lettera a) e all'articolo 13, paragrafo 2), lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, esso va effettuato già ai fini della loro affiliazione.
- (8) Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, la responsabilità del versamento dell'indennità passa dallo Stato competente allo Stato di residenza se l'interessato si mette a disposizione dell'ufficio di collocamento di quest'ultimo Stato.
- (9) Sebbene ciò sia attualmente accettabile nel caso dei lavoratori frontalieri e di alcune categorie di persone che mantengono legami stretti con i paesi d'origine, cessa di esserlo se, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo d'applicazione dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nei paesi d'origine.

Deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag 1.

DECIDE:

- 1. L'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica in particolare:
 - a) alle persone di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del suddetto regolamento;
 - b) alle persone di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di 2 o più Stati membri;
 - c) alle persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento,

se, nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.

- 2. Le persone di cui al paragrafo 1 che, nel corso della loro ultima attività, erano soggette alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui esercitavano un'attività subordinata o autonoma, potranno beneficiare delle indennità in base alla legislazione dello Stato di residenza come se fossero stati soggetti a tale legislazione.
- 3. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, lo Stato di residenza andrà determinato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009.
- 4. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ